

BILANCIO***I derivati nel bilancio 2015***di **Federica Furlani**

La disciplina degli **strumenti finanziari derivati** è tornato particolarmente in auge a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 alla loro valutazione, al loro trattamento contabile e alla loro rappresentazione in bilancio, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Ma come vanno trattati nel **bilancio 2015** che ci apprestiamo a chiudere?

Il **codice civile** ante D.Lgs. 139/2015 non contiene indicazioni specifiche per quanto riguarda la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari derivati.

Si limita a prescrivere una serie di **informazioni da inserire nella Nota integrativa** (art. 2427-bis cod. civ) e **nella Relazione sulla gestione** (art. 2428 cod. civ.).

In particolare, la loro presenza, sia con **finalità di copertura che speculativa**, obbliga l'impresa fino al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 2427-bis, co. 1, cod. civ. ad indicare nella Nota integrativa, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro ***fair value***, da determinarsi con riferimento:

- al **valore di mercato**, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
- al **valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione** generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato;

b) le **informazioni sulla loro entità e sulla loro natura**.

Sono definiti strumenti finanziari derivati anche quelli **collegati a merci** che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il **diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari**, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. il **contratto** sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le **esigenze** previste dalla

- società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
2. il contratto sia stato destinato a tale scopo **fin dalla sua conclusione**;
 3. si prevede che il contratto sia eseguito mediante **consegna** della merce.

Dettagli sulla rappresentazione in Nota integrativa sono contenuti nell'**OIC 3** che riporta in allegato due esempi di **informazioni tabellari** dove riportare i contratti derivati, rispettivamente di negoziazione e di copertura, con l'avvertenza che il dettaglio di tali tabelle è sicuramente opportuno nel caso in cui il numero di contratti sia **rilevante**. Laddove il numero fosse contenuto, possono essere sostituite da **un'informativa per ogni contratto** con l'indicazione di:

- tipologia del contratto derivato;
- finalità (*trading* o copertura);
- valore nozionale;
- rischio finanziario sottostante (rischio di tasso di interesse, di cambio, creditizio, ecc.);
- *fair value* del contratto derivato;
- attività o passività coperta (per i contratti derivati di copertura);
- *fair value* dell'attività o passività coperta se disponibile (per i contratti derivati di copertura).

Fino al 31 dicembre 2015 gli strumenti finanziari derivati costituiscono pertanto **operazioni fuori bilancio** che impongono oltre all'informativa in Nota integrativa, anche la **rilevazione delle perdite presunte** in apposito fondo rischi ed oneri, denominato **“Fondi per perdite potenziali correlate a strumenti derivati” (OIC 31)**, deputato ad accogliere passività connesse a situazioni **già esistenti** alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

L'art. 2428, co. 2 n. 6-bis cod. civ. richiede infine che nella **Relazione sulla gestione** risultino, in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

- **gli obiettivi e le politiche** della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la **politica di copertura** per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
- **l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.**